

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 67° - Numero 44

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 27 settembre 2013

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

**ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI**

DECRETO 30 agosto 2013.

Regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria, per la stagione 2013/2014, nell'Arcipelago delle Egadi e nel sito della Rete Natura 2000 ITA 010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre pag. 3

DECRETO 30 agosto 2013.

Regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria, per la stagione 2013/2014, nell'Arcipelago delle Pelagie e nel sito della Rete Natura 2000 ITA 040013 Arcipelago delle Pelagie area marina e terrestre pag. 5

DECRETO 30 agosto 2013.

Regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria, per la stagione 2013/2014, nell'Isola di Ustica e nel sito della Rete Natura 2000 ITA 020010 Isola di Ustica pag. 7

DECRETO 30 agosto 2013.

Regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria, per la stagione 2013/2014, nell'Isola di Pantelleria e nel sito della Rete Natura 2000 ITA 090030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante pag. 9

DECRETO 30 agosto 2013.

Regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria, per la stagione 2013/2014, nell'Arcipelago delle Eolie e nel sito della Rete Natura 2000 ITA 030044 Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre pag. 11

DECRETO 11 settembre 2013.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2013-2014, nel sito Natura 2000 ITA 050012 Torre Manfreda, Biviere e Piana di Gela pag. 13

DECRETO 11 settembre 2013.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2013-2014, nel sito Natura 2000 ITA 030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina pag. 16

DECRETO 11 settembre 2013.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2013-2014, nel sito Natura ITA 020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana pag. 19

COPIA TRATTA DA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 44 del 27-9-2013 (n. 27)
NON VALIDA PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E AZIENDALI

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 30 agosto 2013.

Regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria, per la stagione 2013/2014, nell'Arcipelago delle Egadi e nel sito della Rete Natura 2000 ITA 010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre.

L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive n. 79/409/CEE - "Uccelli" e n. 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/Gab del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005 n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA 090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico venatorio 2013/2018 della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Visto il decreto assessoriale n. 2940 del 20 giugno 2013, con il quale è stato definito, per la stagione venatoria 2013/2014, l'indice massimo di densità venatoria per

A.T.C. che è 0,0308 cacciatore, corrispondente a 33,25 ettari/cacciatore;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (D.M. 17 ottobre 2007) anche alle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

Considerato che l'arcipelago delle Egadi ricade per intero all'interno della IBA 157 Isole Egadi;

Considerato che il Piano regionale faunistico venatorio 2013/2018 nel sito della Rete Natura 2000 ITA 010027 Arcipelago delle Egadi area marina consente l'esercizio dell'attività venatoria dall'1 ottobre al 10 gennaio, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

Considerato che il Piano regionale faunistico venatorio 2013/2018 prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito, tramite apposita regolamentazione restrittiva, che si potrà attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili;

Visto il decreto assessoriale n. 139/Gab dell'8 agosto 2013, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle Isole Egadi nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Nel territorio dell'arcipelago delle Isole Egadi esterno alla ZPS ITA 010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre la caccia è consentita dal 2 ottobre 2013 al 30 gennaio 2014 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- dall'1 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

- non è consentita l'attività venatoria nell'Isola di Marettimo;

- il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina, nel rispetto dei limiti giornalieri e stagionali e delle prescrizioni previste dall'articolo 4 e dall'articolo 5 dell'allegato A del decreto n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014;

• al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS ITA 010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre fanno cumulo con i capi abbattuti all'interno della ZPS e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria;

• nelle Isole di Favignana e Levanzo sino al 31 ottobre 2013 l'attività venatoria è vietata per una fascia di 150 metri dalla linea di costa per limitare il disturbo ad eventuali coppie nidificanti di Berta Maggiore;

• non è consentito l'addestramento dei cani prima dell'1 settembre;

• non è consentito l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*);

• non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

Art. 3

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA 010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre l'attività venatoria è consentita dal 2 ottobre 2013 al 9 gennaio 2014 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal decreto assessoriale n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014, nonché nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicati:

1) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il Falco;

2) è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;

3) non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;

4) non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

5) nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde è vietato l'uso dei pallini di piombo;

6) è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

7) nel periodo dal 2 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

8) qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio nell'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;

9) l'esercizio venatorio è vietato sino al 31 ottobre per una fascia di 150 metri dalla linea di costa nelle Isole di Favignana e Levanzo per limitare il disturbo alle coppie nidificanti di Berta Maggiore;

10) l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito;

11) è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*),

del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*), della Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*);

12) dall'1 al 9 gennaio 2014 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica.

Art. 4

L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dal 2 al 31 ottobre 2013 incluso:

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dal 2 ottobre al 9 gennaio 2014 incluso:

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

c) dal 2 ottobre al 15 dicembre 2013 incluso:

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

d) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso;

uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*);

e) dal 2 ottobre 2013 al 9 gennaio 2014 incluso:

uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*);

f) dal 2 ottobre 2013 al 9 gennaio 2014 incluso:

uccelli: Alzavola (*Anas crecca*) Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) dal 2 ottobre al 9 gennaio 2014 incluso:

uccelli: Gazza (*Pica pica*)

h) ulteriori prescrizioni e limitazioni:

— dall'1 al 30 dicembre 2013 la caccia all'Allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

— dall'1 gennaio al 9 gennaio 2014 la caccia alla Cesena e al Colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;

— dall'1 gennaio al 9 gennaio 2014 la caccia alla Gazza (*Pica pica*) è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

— non è consentita sotto qualsiasi forma, la caccia alla posta al Beccaccino.

Art. 5

Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina nel rispetto dei limiti giornalieri e stagionali e delle prescrizioni previste dall'articolo 4 e dall'articolo 5 dell'allegato A del decreto n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014; al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno

cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Art. 6

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

- a) sono ammessi numero 27 cacciatori;
- b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2013/2014, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani;
- c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari, nonché all'albo del comune di Favignana;
- d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole ed alimentari; la pubblicazione nel sito web ha valore legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo, 30 agosto 2013.

CARTABELLOTTA

(2013.37.2180)020

DECRETO 30 agosto 2013.

Regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria, per la stagione 2013/2014, nell'Arcipelago delle Pelagie e nel sito della Rete Natura 2000 ITA 040013 Arcipelago delle Pelagie area marina e terrestre.

L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive n. 79/409/CEE - "Uccelli" e n. 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/Gab del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS)

e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005 n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA 090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Visto il decreto assessoriale n. 2940 del 20 giugno 2013 con il quale è stato definito, per la stagione venatoria 2013/2014, l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C. che è 0,0308 cacciatore, corrispondente a 33,25 ettari/cacciatore;

Considerato che il Piano regionale faunistico venatorio 2013/2018 prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (D.M. 17 ottobre 2007) anche alle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

Considerato che l'Arcipelago delle Pelagie ricade per intero all'interno della IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 nel sito della Rete Natura 2000 ITA 040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre consente l'esercizio dell'attività venatoria dall'1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il sito Natura 2000;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia, deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito, tramite apposita regolamentazione restrittiva, che si potrà attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili;

Vista la proposta di calendario venatorio con la quale la ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento accoglie la richiesta del sindaco di Lampedusa circa la possibilità di consentire il prelievo venatorio del Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) dall'1 settembre al 14 ottobre 2013;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 non consente l'inizio dell'attività venatoria prima dell'1 ottobre anche nelle porzioni di territorio delle Important Bird Areas esterne alle ZPS e che le Isole Pelagie rientrano nell'IBA 168;

Visto il decreto assessoriale n. 139/Gab dell'8 agosto 2013, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014 e le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'Arcipelago delle isole Pelagie nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Nel territorio dell'Arcipelago delle isole Pelagie esterne alla ZPS ITA 040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre la caccia è consentita dal 2 ottobre 2013 al 30 gennaio 2014 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- dall'1 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

- l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa;

- nelle isole di Lampedusa e di Linosa il prelievo venatorio del Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) è consentito sino al 14 ottobre 2013;

- nell'Isola di Linosa è vietato il prelievo venatorio di tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;

- il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina, nel rispetto dei limiti giornalieri e stagionali e delle prescrizioni previste dall'articolo 4 e dall'articolo 5 dell'allegato A del decreto n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014;

- al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS ITA 040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre fanno cumulo con i capi abbattuti all'interno della ZPS e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria;

- nell'Isola di Lampedusa sino al 31 ottobre 2013 e nell'Isola di Linosa sino al 14 ottobre 2013 l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e dalle colonie riproduttive di Berta Maggiore opportunamente segnalate dall'ente gestore del Sito Natura 2000; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia di 150 metri dalla linea di costa; in queste aree e nello stesso periodo non è consentito l'addestramento dei cani;

- nell'area "Arena bianca dell'Isola di Linosa, come perimetrata nella cartografia allegata anche al D.D.G. n. 742 del 10 novembre 2011 del Dipartimento regionale dell'ambiente l'attività venatoria è vietata; la cartografia sarà trasmessa al comune di Lampedusa, per la pubblicazione, prima dell'inizio della stagione venatoria dalla RFV di Agrigento;

- non è consentito l'addestramento dei cani prima dell'1 settembre;

- non è consentito l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*);

- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

Art. 3

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA 040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre l'attività venatoria è consentita dal 2 ottobre 2013 fino al 9 gennaio 2014 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati

- 1) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il Falco;

- 2) è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;

- 3) non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;

- 4) non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

- 5) nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde non è consentito l'uso dei pallini da caccia;

- 6) è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

- 7) nel periodo dal 2 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

- 8) dal 2 al 31 ottobre 2013 nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e di Berta Maggiore, opportunamente segnalate dall'ente gestore del sito, è vietato l'esercizio dell'attività venatoria. In assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa di queste isole;

- 9) nell'Isola di Lampedusa è vietato l'esercizio dell'attività venatoria per una fascia di 200 metri attorno all'invaso di Taccio vecchio, oltreché nella parte di SIC - ZPS individuata come "area SIC preclusa all'esercizio venatorio" perimetrata nella cartografia allegata al D.D.G. n. 742 dell'11 ottobre 2011 del Dipartimento regionale dell'ambiente;

- 10) è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*), della Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca* Whittakeri);

- 11) qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;

- 12) l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni dell'Arcipelago delle Pelagie-ATC AG3;

13) dall'1 al 9 gennaio 2014 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

14) nell'Isola di Linosa è vietato il prelievo venatorio di tutte le specie diverse dal coniglio selvatico.

Art. 4

L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- a) dal 2 al 31 ottobre 2013 incluso:
uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) dal 2 ottobre al 9 gennaio 2014 incluso:
uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dal 2 ottobre al 14 ottobre 2013:
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- d) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso:
uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*);
- e) dal 2 ottobre 2013 al 9 gennaio 2014:
uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*);
- f) dal 2 ottobre 2013 al 9 gennaio 2014:
uccelli: Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);
- g) ulteriori limitazioni e prescrizioni:
 - dall'1 al 30 dicembre 2013 la caccia all'Allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
 - dall'1 gennaio al 9 gennaio 2014 la caccia alla Cesena ed al Colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;
 - non è consentita sotto qualsiasi forma, la caccia alla posta al Beccaccino.

Art. 5

Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Nel rispetto dei limiti giornalieri e stagionali e delle prescrizioni previste dall'articolo 4 e dall'articolo 5 dell'allegato A del decreto n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014; al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Art. 6

Nel sito della Rete Natura 2000 ZPS ITA 040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre l'accesso dei

cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) sono ammessi numero 5 cacciatori;

b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2013/2014, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento;

c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari, nonché all'albo del comune di Lampedusa;

d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole ed alimentari; la pubblicazione nel sito web ha valore legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo, 30 agosto 2013.

CARTABELLOTTA

(2013.37.2180)020

DECRETO 30 agosto 2013.

Regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria, per la stagione 2013/2014, nell'Isola di Ustica e nel sito della Rete Natura 2000 ITA 020010 Isola di Ustica.

L'ASSESSORE

PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive n. 79/409/CEE - "Uccelli" e n. 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/Gab del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005 n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA 090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Visto il decreto assessoriale n. 2940 del 20 giugno 2013 con il quale è stato definito, per la stagione venatoria 2013/2014, l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C. che è 0,0308 cacciatore, corrispondente a 33,25 ettari/cacciatore;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 nel sito della Rete Natura 2000 ITA 020010 Isola di Ustica consente l'esercizio dell'attività venatoria dall'1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede che, nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia, deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito, tramite apposita regolamentazione restrittiva, che si potrà attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili;

Vista la proposta di calendario venatorio trasmessa dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo che propone l'apertura della caccia, nell'Isola di Ustica, non prima dell'8 settembre 2013 a seguito di richiesta avanzata dal comune di Ustica con delibera di giunta n. 68 del 13 dicembre 2012;

Visto il decreto assessoriale n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'isola di Ustica nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Nel territorio dell'Isola di Ustica esterno alla ZPS ITA 020010 Isola di Ustica la caccia è consentita dall'8 settembre al 15 dicembre 2013 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui

è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

— l'esercizio dell'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Ustica;

— il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente non più di 6 conigli. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS ITA 020010 Isola di Ustica fanno cumulo con i capi abbattuti all'interno della ZPS;

— è consentito esclusivamente il prelievo venatorio del Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

— è vietato il prelievo venatorio di tutte le altre specie diverse dal Coniglio selvatico;

— non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

Art. 3

Nel sito Natura 2000 ITA 020010 Isola di Ustica, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente per il Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) nel periodo compreso dal 2 ottobre al 15 dicembre 2013, nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

1) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il Falco;

2) è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;

3) non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;

4) non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

5) nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde è vietato l'uso dei pallini di piombo;

6) nel periodo dall'1 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

7) l'attività venatoria non è consentita nell'area "Gorgo Salato" (habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area stessa;

8) qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;

9) è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, finalizzato all'abbattimento;

10) l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Ustica.

Art. 4

Nel sito Natura 2000 ZPS ITA02 0010 Isola di Ustica l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

- a) è ammesso numero 1 cacciatore;
- b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2013/2014, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo;
- c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari, nonché all'albo del comune di Ustica;
- d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica e sarà ammesso il cacciatore più anziano.

Art. 5

L'esercizio dell'attività venatoria nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore.

Art. 6

Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente non più di 6 conigli. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole ed alimentari; la pubblicazione nel sito web ha valore legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo, 30 agosto 2013.

CARTABELLOTTA

(2013.37.2180)020

DECRETO 30 agosto 2013.

Regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria, per la stagione 2013/2014, nell'Isola di Pantelleria e nel sito della Rete Natura 2000 ITA 090030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante.

L'ASSESSORE

PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive n. 79/409/CEE - "Uccelli" e n. 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/Gab del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005 n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA 090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Visto il decreto assessoriale n. 2940 del 20 giugno 2013, con il quale è stato definito, per la stagione venatoria 2013/2014, l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C. che è 0,0308 cacciatore, corrispondente a 33,25 ettari/cacciatore;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (D.M. 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

Considerato che l'Isola di Pantelleria ricade per intero all'interno della IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 nel sito della Rete Natura 2000 ITA 090030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante consente l'esercizio dell'attività venatoria dall'1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio per il periodo 2013/2018 prevede che, nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia, deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non potrà essere superiore all'indice massimo di

densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito, tramite apposita regolamentazione restrittiva, che si potrà attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili;

Visto il decreto assessoriale n. 139/Gab dell'8 agosto 2013, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'Isola di Pantelleria nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Nel territorio dell'Isola di Pantelleria esterno alla ZPS ITA 010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante la caccia è consentita dal 2 ottobre 2013 al 30 gennaio 2014 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- dall'1 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

- il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina, nel rispetto dei limiti giornalieri e stagionali e delle prescrizioni previste dall'articolo 4 e dall'articolo 5 dell'allegato A del decreto n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014;

- al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS ITA 010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante fanno cumulo con i capi abbattuti all'interno della ZPS e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria;

- l'esercizio dell'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Pantelleria;

- non è consentito l'addestramento di cani prima dell'1 settembre;

- non è consentito l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*);

- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

- sino al 31 ottobre 2013 l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e dalle colonie riproduttive di Berta Maggiore opportunamente e chiaramente segnalate dall'ente gestore del Sito natura 2000 del luogo; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa dell'isola.

Art. 3

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA 090030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante l'attività venatoria è consentita dal 2 ottobre 2013 al 9 gennaio 2014 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal decreto assessoriale n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014, nonché nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicati:

- dall'1 al 9 gennaio 2014 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il Falco;

- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;

- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;

- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde è vietato l'uso dei pallini di piombo;

- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

- nel periodo dal 2 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

- l'attività venatoria, per le aree SIC e ZPS dell'isola, è consentita nella sola porzione di territorio inclusa tra la fascia costiera orientale estesa da Cala Cottone a Punta del Duce ed i confini della riserva naturale, comprendente le località di Cuddia del Gadir, Gadir, Kamma, Kamma Sopra, Runcuni di Pigna, Sidar, Sant'Antonio, Muegen, Piano del Barone, Tricnahale, Tracino; (prima dell'apertura della caccia sarà predisposta apposita cartografia dalla ripartizione faunistico-venatoria di Trapani);

- dal 2 al 31 ottobre 2013 nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e di Berta Maggiore, opportunamente segnalate dall'ente gestore del sito, è vietato l'esercizio dell'attività venatoria. In assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa di queste isole;

- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;

- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, finalizzato all'abbattimento;

- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*);

- l'esercizio dell'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Pantelleria.

Art. 4

Nel Sito Natura 2000 ITA 010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

- a) sono ammessi numero 13 cacciatori;
- b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia per la stagione venatoria 2013/2014, devono presentare domanda di ammissione alla Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani;
- c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari, nonché all'albo del comune di Pantelleria;
- d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.

Art. 5

L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- a) dal 2 al 31 ottobre 2013 incluso:
uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) dal 2 ottobre al 9 gennaio 2014 incluso:
uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dal 2 ottobre al 15 dicembre 2013 incluso:
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- d) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso:
Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*);
- e) dal 2 ottobre 2013 al 9 gennaio 2014:
uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*);
- f) dal 2 ottobre 2013 al 9 gennaio 2014:
uccelli: Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);
- g) ulteriori prescrizioni e limitazioni:
 - dall'1 al 30 dicembre 2013 la caccia all'Allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
 - dall'1 gennaio al 9 gennaio 2014 la caccia alla Cesena e al Colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;
 - non è consentita sotto qualsiasi forma, la caccia alla posta al Beccaccino.

Art. 6

Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina, nel rispetto dei limiti giornalieri e stagionali e delle prescrizioni previste dagli articoli 4 e 5 dell'allegato A del decreto

n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole ed alimentari; la pubblicazione nel sito web ha valore legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo, 30 agosto 2013.

CARTABELLOTTA

(2013.37.2180)020

DECRETO 30 agosto 2013.

Regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria, per la stagione 2013/2014, nell'Arcipelago delle Eolie e nel sito della Rete Natura 2000 ITA 030044 Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre.

L'ASSESSORE

PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive n. 79/409/CEE - "Uccelli" e n. 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/Gab del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005 n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA 090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conserva-

zione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Visto il decreto assessoriale n. 2940 del 20 giugno 2013, con il quale è stato definito, per la stagione venatoria 2013/2014, l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C. che è 0,0308 cacciatore, corrispondente a 33,25 ettari/cacciatore;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (D.M. 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

Considerato che l'Arcipelago delle isole Eolie ricade per intero all'interno della Important Bird Areas IBA 152 Isole Eolie;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 nel sito della Rete Natura 2000 ITA 030044 Arcipelago delle Eolie consente l'esercizio dell'attività venatoria dall'1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede che nei siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito, tramite apposita regolamentazione restrittiva, che si potrà attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili;

Visto il decreto assessoriale n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Eolie nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Nel territorio dell'arcipelago delle isole Eolie esterno alla ZPS ITA 030044 Arcipelago delle Eolie- area marina e terrestre la caccia è consentita dal 2 ottobre 2013 al 30 gennaio 2014 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 139/Gab dell'8 agosto 2013, con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- dall'1 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

- il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina, nel rispetto dei limiti giornalieri e stagionali e delle prescrizioni previste dall'articolo 4 e dall'articolo 5 dell'allegato A del decreto n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014;

- al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS ITA 030044 Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre fanno cumulo con i capi abbattuti all'interno della ZPS e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria;

- non è consentita l'attività venatoria nelle Isole di Alicudi, Filicudi, Panarea, Salina, Stromboli, Strombolicchio, Basiluzzo;

- non è consentito l'addestramento dei cani prima dell'1 settembre;

- non è consentito l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*);

- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

Art. 3

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA 030044 Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre l'attività venatoria è consentita dal 2 ottobre 2013 al 9 gennaio 2014 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal decreto assessoriale n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014, nonché nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicate:

1) dall'1 al 9 gennaio 2014 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

2) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il Falco;

3) è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;

4) non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;

5) non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

6) nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde non è consentito l'uso di pallini di piombo;

7) è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

8) nel periodo dal 2 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

9) l'attività venatoria è consentita esclusivamente nelle Isole di Lipari e Vulcano ad esclusione del territorio agro-silvopastorale riportato nell'apposita cartografia dell'ATC; nelle altre isole l'attività venatoria è vietata;

10) è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sas-

sello (*Turdus iliacus*), della Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca* Whittakeri);

11) qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;

12) l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni dell'Arcipelago delle Eolie - ATC ME3.

Art. 4

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA 030044 Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

- a) sono ammessi numero 68 cacciatori;
- b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2013/2014, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione faunistico-venatoria di Messina;
- c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari, nonché all'albo dei comuni il cui territorio ricade all'interno del ATC ME3;
- d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.

Art. 5

L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- a) dal 2 al 31 ottobre 2013 incluso:
uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) dal 2 ottobre al 9 gennaio 2014 incluso:
uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dal 2 ottobre al 15 dicembre 2013 incluso:
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- d) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso:
Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*);
- e) dal 2 ottobre 2013 al 9 gennaio 2014 incluso:
uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*);
- f) dal 2 ottobre 2013 al 9 gennaio 2014 incluso:
uccelli: Alzavola (*Anas crecca*) Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) ulteriori prescrizioni e divieti
— dall'1 al 30 dicembre 2013 la caccia all'Allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

— dall'1 gennaio al 9 gennaio 2014 la caccia alla Cesena e al Colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;

— non è consentita la caccia alla posta al Beccaccino.

Art. 6

Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina nel rispetto dei limiti giornalieri e stagionali e delle prescrizioni previste dall'articolo 4 e dall'articolo 5 dell'allegato A del decreto n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole ed alimentari; la pubblicazione nel sito web ha valore legale ai fini dell'avvenuta pubblicazione.

Palermo, 30 agosto 2013.

CARTABELLOTTA

(2013.37.2180)020

DECRETO 11 settembre 2013.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2013-2014, nel sito Natura 2000 ITA 050012 Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela.

L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive n. 79/409/CEE - "Uccelli" e n. 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/Gab del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, sono stati istituiti n. 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n. 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che, successivamente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con

decreto del 2 agosto 2010 (supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005 n. 46 e del 5 giugno 2006, escludendo il SIC ITA 090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Visto il decreto assessoriale n. 2940 del 20 giugno 2013, con il quale è stato definito, per la stagione venatoria 2013/2014, l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C. che è 0,0308 cacciatore/Ha corrispondente a 33,25 ettari/cacciatore;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio della Regione siciliana 2013/2018 nel Sito della Rete Natura 2000 ITA 050012 Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela consente l'esercizio dell'attività venatoria fino al 31 dicembre, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede che, nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia, deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito, tramite apposita regolamentazione restrittiva, che si potrà attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili;

Visto il decreto assessoriale n. 139/Gab dell'8 agosto 2013, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014, le cui premesse sono valide per il presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nel Sito della Rete Natura 2000 ITA 050012 Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA050012 Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela, l'attività venatoria è consen-

tita dall'1 ottobre al 30 dicembre 2013 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione venatoria 2013/2014, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

1) l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000;

2) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il Falco;

3) non è consentito il prelievo venatorio dell'Alzavola (Anas crecca);

4) è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;

5) le squadre per la caccia in battuta al Cinghiale ed alla Volpe devono essere costituite da non più di 15 cacciatori e possono essere utilizzati massimo 20 cani per squadra;

6) non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;

7) non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

8) nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati è vietato l'uso dei pallini di piombo;

9) è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

10) nel periodo dall'1 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

11) qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;

12) è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*), della Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*).

Art. 3

L'attività venatoria non è consentita sul territorio coincidente con il SIC ITA 050001 Biviere e Macconi di Gela e con il SIC ITA 050011 Torre Manfredia.

Art. 4

Nelle aziende faunistico-venatorie l'attività venatoria è consentita fino al 30 gennaio 2014 con i limiti, le prescrizioni ed i divieti previsti dal decreto assessoriale n. 139/Gab dell'8 agosto 2013.

Art. 5

L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni di: Butera, Gela, Mazzarino e Niscemi (ATC CL2); Caltagirone (ATC CT2); Acate (ATC RG1); il numero di cacciatori ammessi

per ogni comune, come di seguito indicato, è proporzionale alla porzione di territorio comunale che rientra nel Sito:

- 1) per il comune di Butera sono ammessi n. 9 cacciatori (ATC CL2);
- 2) per il comune Gela sono ammessi n. 252 cacciatori (ATC CL2);
- 3) per il comune di Mazzarino sono ammessi n. 62 cacciatori (ATC CL2);
- 4) per il comune di Niscemi sono ammessi n. 75 cacciatori (ATC CL2);
- 5) per il comune di Caltagirone sono ammessi n. 54 cacciatori (ATC CT2);
- 6) per il comune di Acate sono ammessi n. 12 cacciatori (ATC RG1).

I cacciatori possono esercitare l'attività venatoria esclusivamente nella porzione di territorio ricadente nell'ATC di residenza.

Art. 6

L'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione venatoria 2013/2014, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio;

b) gli elenchi dei cacciatori che presenteranno domanda saranno redatti per comune secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani;

c) qualora le richieste di ammissione per singolo comune risultassero inferiori al numero di cacciatori ammissibili saranno ammessi nell'ordine i cacciatori residenti nei comuni dello stesso ATC con maggior numero di abitanti, nel rispetto dell'età anagrafica;

d) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari.

Art. 7

L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- a) dal 2 al 31 ottobre 2013 incluso:
uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso:
uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dal 2 ottobre al 15 dicembre 2013 incluso:
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- d) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso:
Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*);
- e) dal 2 ottobre 2013 al 30 dicembre 2013 incluso:
uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*);
- f) dal 2 ottobre 2013 al 30 dicembre 2013 incluso:
uccelli: Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglià (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione

(*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso: uccelli:
Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

h) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso:
mammiferi: - Volpe (*Vulpes vulpes*);

i) dal 2 novembre 2013 al 30 dicembre 2013 incluso:
mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*);

l) ulteriori prescrizioni

— dall'1 al 30 dicembre 2013 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

— non è consentita la caccia da appostamento al Beccaccino;

— il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) dalla data di apertura al 30 dicembre è consentito sia in forma libera che in battuta; se in battuta deve essere autorizzata preventivamente dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. La caccia in battuta è regolata con provvedimento da emanare, da parte delle ripartizioni faunistico-venatorie competenti entro l'1 ottobre 2013;

— il prelievo venatorio del Cinghiale (*Sus scrofa*) dal 2 novembre al 30 dicembre 2013 è consentito sia in forma libera che in battuta; se in battuta deve essere autorizzato preventivamente dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. La caccia in battuta, previa autorizzazione della ripartizione faunistico-venatoria competente è consentita esclusivamente nei giorni di lunedì o mercoledì o giovedì. La caccia in battuta al Cinghiale (*Sus scrofa*) viene regolata con provvedimento da emanarsi entro l'1 ottobre 2013 da parte della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- può essere autorizzata non più di una squadra al giorno costituita dai cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria nel sito. Le ripartizioni faunistico-venatorie competenti per il territorio autorizzeranno le squadre ognuno per il territorio di competenza. Non potrà, comunque, essere autorizzata più di una squadra al giorno;

- le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti;

- il caposquadra, che iscrive la squadra presso la ripartizione faunistico-venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;

- i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;

- i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

- la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

- tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

- i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta;

- non possono essere utilizzati più di due cani a cacciatore e ogni squadra non può utilizzare più di 20 cani.

Art. 8

Fatto salvo il divieto di cui al punto 12 dell'articolo 2 del presente provvedimento, il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina nel rispetto dei limiti giornalieri e stagionali e delle prescrizioni previste dall'art. 4 e dall'art. 5 dell'allegato A del decreto n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014. Al fine del raggiungimento dei limiti giornalieri e stagionali i capi di selvaggina abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne dello stesso ATC in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole ed alimentari. La pubblicazione nel sito web ha valore legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo, 11 settembre 2013.

CARTABELLOTTA

(2013.37.2181)020

DECRETO 11 settembre 2013.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2013-2014, nel sito Natura 2000 ITA 030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina.

L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive n. 79/409/CEE - "Uccelli" e n. 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/Gab del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente sono stati istituiti n. 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n. 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un tota-

le di oltre 233 aree e che, successivamente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005 n. 46 e del 5 giugno 2006, escludendo il SIC ITA 090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Visto il decreto assessoriale n. 2940 del 20 giugno 2013, con il quale è stato definito, per la stagione venatoria 2013/2014, l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C. che è 0,0308 cacciatore/Ha corrispondente a 33,25 ettari/cacciatore;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (D.M. 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 nel Sito della Rete Natura 2000 ITA 030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina consente l'esercizio dell'attività venatoria dall'1 ottobre e fino al 31 dicembre e nel mese di gennaio esclusivamente al Cinghiale per 2 giorni la settimana a scelta tra lunedì, mercoledì e giovedì, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede che, nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia, deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito, tramite apposita regolamentazione restrittiva, che si potrà attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili;

Visto il decreto assessoriale n. 139/Gab dell'8 agosto 2013, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che nel Sito Natura 2000 ITA 030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina è segnalata una presenza eccessiva di cinghiali che, oltre a causare danni alle colture agricole, arrecano gravi danni alla biodiversità e, nello

specifico, alla flora endemica ed alla fauna selvatica per la cui protezione gli stessi sono stati istituiti;

Considerato che nel Sito Natura 2000 ITA 030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina l'eccessiva presenza dei cinghiali sta generando anche forti preoccupazioni sulla tutela della pubblica incolumità giacché gli stessi, divenuti stanziali all'interno del demanio forestale (bosco della Candelara) del comune di Messina, confinante peraltro con l'autostrada A20 Messina-Palermo (località Tavernaro, Giudici e Bugolio), sono stati avvistati ai margini della predetta rete autostradale con evidente pericolo per la pubblica incolumità e che la situazione è stata peraltro segnalata dal Prefetto di Messina, dal Comandante della Polizia stradale di Messina, dal CAS, dalla R.F.V. di Messina e dal Corpo forestale di Messina;

Ritenuto di potere consentire, per la stagione venatoria 2013-2014, l'attività venatoria nel sito della Rete Natura 2000 ITA 030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina nel rispetto di quanto previsto dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA 030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina, l'attività venatoria è consentita dal 2 ottobre 2013 al 30 gennaio 2014, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal D.A. n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013-2014, nonché nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicati:

1) l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni di Messina, Monforte San Giorgio, Rometta, Saponara, e Villafranca Tirrena;

2) è vietato l'esercizio venatorio con il Falco;

3) è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;

4) le squadre per la caccia in battuta al Cinghiale devono essere costituite da un numero minimo di 6 cacciatori e un numero massimo di 12 cacciatori e possono essere utilizzati massimo 12 cani;

5) non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;

6) non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

7) nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, è vietato l'uso dei pallini di piombo;

8) è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

9) nel periodo dal 2 al 31 ottobre 2013 l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

10) è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*), della Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*);

11) qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente.

Art. 3

Dall'1 al 30 gennaio 2014 è consentito esclusivamente il prelievo venatorio del Cinghiale (*Sus scrofa*) soltanto in battuta e con l'ausilio dei cani da seguita, per due giorni la settimana a scelta tra il lunedì, mercoledì e giovedì.

Art. 4

Al fine di non superare l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC ME2, così come previsto dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013-2018, l'accesso dei cacciatori è così regolamentato:

1) è prevista l'ammissione di due distinte categorie di cacciatori di cui una costituita da cacciatori che intendono dedicarsi alla caccia generica e l'altra costituita dai cacciatori organizzati in squadre per la caccia in battuta al cinghiale;

a) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 sono ammessi numero 316 cacciatori che dal 2 al 31 ottobre 2013 potranno esercitare l'attività venatoria 3 giorni la settimana a libera scelta fra i giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica mentre dal 2 novembre 2013 e fino alla chiusura prevista il 30 dicembre 2013, potranno esercitare l'attività venatoria 2 giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

b) dal 4 novembre 2013 al 30 dicembre 2013 sono ammessi numero 240 cacciatori organizzati in squadre per la caccia in battuta al cinghiale che potranno esercitare l'attività venatoria, previa autorizzazione della RFV di Messina un giorno la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì ed il giovedì; gli stessi dall'1 al 30 gennaio 2014 potranno esercitare la caccia in battuta al cinghiale due giorni la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì o il giovedì previa autorizzazione della RFV di Messina.

Art. 5

L'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

1) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria, esclusivamente nella forma generica come previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del presente provvedimento, all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione venatoria 2013/2014, devono presentare istanza di ammissione, in regola con le disposizioni in materia di bollo, direttamente alla ripartizione faunistico-venatoria di Messina;

a) il numero dei cacciatori ammessi per ogni comune è proporzionale alla porzione di territorio comunale che rientra nel Sito:

• per il comune di Messina sono ammessi n. 227 cacciatori;

- per il comune di Monforte San Giorgio sono ammessi n. 11 cacciatori;
- per il comune di Rometta sono ammessi n. 18 cacciatori;
- per il comune di Saponara sono ammessi n. 37 cacciatori;
- per il comune di Villafranca Tirrena sono ammessi n. 23 cacciatori.

b) gli elenchi dei cacciatori che presenteranno domanda saranno redatti per comune secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani. Al fine di consentire l'esercizio venatorio a tutti i cacciatori residenti nei comuni della ZPS ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina, alla luce delle limitazioni numeriche imposte dalla normativa vigente e per consentire a tutti i cacciatori un trattamento equo negli anni, sono esclusi per la stagione venatoria 2013-2014 i cacciatori che hanno già beneficiato, nella stagione venatoria 2012-2013, dell'autorizzazione all'esercizio venatorio nel predetto sito; qualora le richieste di ammissione per singolo comune risultassero inferiori al numero di cacciatori ammissibili, saranno ammessi nell'ordine i cacciatori residenti nei comuni con maggior numero di abitanti nel rispetto dell'età anagrafica;

c) gli elenchi delle domande saranno resi pubblici mediante pubblicazione nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari, nonché nell'albo della ripartizione faunistico-venatoria di Messina e negli albi dei comuni ricadenti nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento;

2) i cacciatori che intendono esercitare la caccia in battuta al Cinghiale come previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del presente provvedimento, all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione venatoria 2013/2014, devono presentare istanza di ammissione, in regola con le disposizioni in materia di bollo, direttamente alla ripartizione faunistico-venatoria di Messina. Le istanze devono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- il caposquadra presenterà la propria istanza e quelle dei componenti la squadra, corredata di elenco;
- le squadre saranno ammesse secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'elenco delle domande sarà reso pubblico mediante pubblicazione nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari, nonché nell'albo della ripartizione faunistico-venatoria di Messina e negli albi dei comuni ricadenti nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento;

3) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari.

Art. 6

La caccia in battuta al Cinghiale (*Sus scrofa*) viene regolata con provvedimento da emanarsi entro l'1 ottobre 2013 da parte della ripartizione faunistico-venatoria di Messina, anche nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- i cacciatori capi squadra dovranno essere in possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi di preparazione alla caccia al Cinghiale in battuta;
- le squadre devono essere composte da un numero di cacciatori variabile da 6 a 12;

- non possono essere autorizzate più di 10 squadre nello stesso giorno.

Art. 7

L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- dal 2 al 31 ottobre 2013 incluso:
uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);
- dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso:
uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
- dal 2 ottobre al 15 dicembre 2013 incluso:
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso:
Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*);
- dal 2 ottobre 2013 al 30 dicembre 2013
uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*);
- dal 2 ottobre 2013 al 30 dicembre 2013 incluso:
uccelli: Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);
- dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso:
uccelli: Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso:
mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*);
- dal 4 novembre 2013 al 30 gennaio 2014 incluso:
mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*);
- ulteriori prescrizioni e limitazioni:
 - dall'1 al 30 dicembre 2013 la caccia all'Allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
 - non è consentita la caccia da appostamento al Beccaccino;
 - il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) dalla data di apertura al 30 dicembre è consentito sia in forma libera che in battuta; se in battuta deve essere autorizzata preventivamente dalla ripartizione faunistico-venatoria di Messina. La caccia in battuta è regolata con provvedimento che sarà emanato dalla ripartizione faunistico-venatoria di Messina;
 - il prelievo venatorio del Cinghiale (*Sus scrofa*), dal 4 novembre al 30 dicembre 2013, è consentito anche nella forma di caccia vagante ai cacciatori ammessi esclusivamente per la caccia in forma generica.

Art. 8

Fatto salvo il divieto di cui al punto 10 dell'art. 2 del presente provvedimento, il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina, nel rispetto dei limiti giornalieri e stagionali e delle prescrizioni previste dall'articolo 4 e dall'articolo 5 dell'allegato A del decreto n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale, i capi abbattuti all'interno del

Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne dell'ATC ME2 in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole ed alimentari. La pubblicazione nel sito web ha validità legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo, 11 settembre 2013.

CARTABELLOTTA

(2013.37.2181)020

DECRETO 11 settembre 2013.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2013-2014, nel sito Natura ITA 020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana.

L'ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive n. 79/409/CEE - "Uccelli" e n. 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/Gab del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono stati istituiti n. 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n. 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che, successivamente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005 n. 46 e del 5 giugno 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio

2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Visto il decreto assessoriale n. 2940 del 20 giugno 2013, con il quale è stato definito, per la stagione venatoria 2013/2014, l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C. che è 0,0308 cacciatore/ha corrispondente a 33,25 ettari/cacciatore;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia, deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito, tramite apposita regolamentazione restrittiva, che si potrà attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio della Regione siciliana 2013/2018 consente l'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 SIC ITA 020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana e anche nella porzione di territorio coincidente con il Sito ZPS ITA 020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina e pertanto, in via precauzionale, è indispensabile consentire l'attività venatoria nello stesso periodo previsto per le ZPS in questione;

Considerato che il Piano regionale faunistico venatorio 2013/2018, nel Sito della Rete Natura 2000 SIC ITA 020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana consente l'esercizio dell'attività venatoria fino al 31 dicembre, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

Visto il decreto assessoriale n. 139/Gab dell'8 agosto 2013, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014, le cui premesse sono valide per il presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nel sito oggetto del presente provvedimento nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Nel Sito della Rete Natura 2000 SIC ITA 020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana, ivi compresa la porzione di territorio coincidente con il sito ZPS ITA 020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina, l'esercizio dell'attività venatoria è consentita dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione venatoria 2013/2014, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

1) l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito;

2) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il Falco;

3) non è consentito il prelievo venatorio dell'Alzavola (*Anas crecca*);

4) non è consentito l'uso del Furetto;

5) non è consentita l'utilizzazione di più di due cani per cacciatore;

6) le squadre per la caccia in battuta al Cinghiale ed alla Volpe devono essere costituite da non più di 15 cacciatori e possono essere utilizzati massimo 20 cani;

7) non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;

8) non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

9) nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati è vietato l'uso dei pallini di piombo;

10) è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

11) nel periodo dall'1 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

12) è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*), della Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca whitakeri*);

13) qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio dell'attività venatoria, diretti a specie incluse nell'allegato I della direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio, sull'intero sito tutelato, per il resto della stagione venatoria corrente.

Art. 3

Nella porzione di territorio del Sito Natura 2000 ZPS ITA 020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina esterno al SIC ITA 020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana, l'esercizio dell'attività venatoria non è consentito.

Art. 4

Nelle aziende faunistico-venatorie l'attività venatoria è consentita fino al 30 gennaio 2014, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000.

Art. 5

L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni di Capaci, Carini, Monreale, Isola delle Femmine, Montelepre, Palermo e Torretta. Il numero di cacciatori ammessi per ogni comune, come di seguito indicato, è proporzionale alla porzione di territorio comunale che rientra nel Sito:

— per il comune di Capaci sono ammessi n. 4 cacciatori;

— per il comune di Carini sono ammessi n. 6 cacciatori;

— per il comune di Giardinello sono ammessi n. 9 cacciatori;

— per il comune di Isola delle Femmine è ammesso n. 1 cacciatore;

— per il comune di Monreale sono ammessi n. 19 cacciatori;

— per il comune di Montelepre sono ammessi n. 4 cacciatori;

— per il comune di Palermo sono ammessi n. 20 cacciatori;

— per il comune di Torretta sono ammessi n. 22 cacciatori.

Art. 6

L'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione 2013/2014, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla ripartizione faunistico-venatoria di Palermo;

b) gli elenchi dei cacciatori che presenteranno domanda saranno redatti per comune secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani;

c) qualora le richieste di ammissione per singolo comune risultassero inferiori al numero di cacciatori ammissibili, saranno ammessi nell'ordine i cacciatori residenti nei comuni con maggior numero di abitanti, nel rispetto dell'età anagrafica;

d) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari.

Art. 7

L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dal 2 al 31 ottobre 2013 incluso:
uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso:
uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

c) dal 2 ottobre al 15 dicembre 2013 incluso:
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

d) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso:
Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*);

e) dal 2 ottobre 2013 al 30 dicembre 2013 incluso:
uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*);

f) dal 2 ottobre 2013 al 30 dicembre 2013 incluso:
uccelli: Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso: uccelli:
Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

h) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso:

mammiferi: - Volpe (*Vulpes vulpes*);

i) dal 2 novembre 2013 al 30 dicembre 2013 incluso:

mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*);

l) ulteriori prescrizioni

— dall'1 al 30 dicembre 2013 la caccia all'Allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

— non è consentita la caccia da appostamento al Beccaccino;

— il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) dalla data di apertura al 30 dicembre è consentito sia in forma libera che in battuta; se in battuta deve essere autorizzata preventivamente dalla ripartizione faunistico-venatoria di Palermo. La caccia in battuta è regolata con provvedimento da emanare, da parte della ripartizione faunistico-venatoria di Palermo entro l'1 ottobre 2013.

— il prelievo venatorio del Cinghiale (*Sus scrofa*) dal 2 novembre al 30 dicembre 2013 è consentito sia in forma libera che in battuta; se in battuta deve essere autorizzato preventivamente dalla ripartizione faunistico-venatoria di Palermo. La caccia in battuta è consentita esclusivamente nei giorni di lunedì o mercoledì o giovedì. La caccia in battuta al Cinghiale (*Sus scrofa*) viene regolata con provvedimento da emanarsi entro l'1 ottobre 2013 da parte della ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- può essere autorizzata non più di una squadra, costituita dai cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria nel sito, al giorno;

- le singole squadre per la caccia al Cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti;

- il caposquadra, che iscrive la squadra presso la ripartizione faunistico-venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;

- i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;

- i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

- la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

- tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

- i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta;

- ogni squadra non può utilizzare più di 20 cani.

Art. 8

Fatto salvo il divieto di cui al punto 12 dell'articolo 2 del presente provvedimento, il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina nel rispetto dei limiti giornalieri e stagionali e delle prescrizioni previste dall'articolo 4 e dall'articolo 5 dell'allegato A del decreto n. 139/Gab dell'8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi di selvaggina abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne dello stesso ATC PA1, in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole ed alimentari. La pubblicazione nel sito web ha valore legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo, 11 settembre 2013.

CARTABELLOTTA

(2013.37.2181)020

COPIA TRATTA DA DATUM
NON VALIDA PER

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipot" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armano Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un pò" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2013

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale		
— annuale	€	81,00
— semestrale	€	46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:		
— soltanto annuale	€	208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€	23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€	202,00
Abbonamento semestrale	€	110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€	0,18
--	---	------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagio o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).



COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 2,30

